



COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

Partita IVA 00878940725

REGOLAMENTO

**PER L'EROGAZIONE DI
PRESTAZIONI
ASSISTENZIALI DI NATURA
ECONOMICA**

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina le modalità ed i criteri per l'erogazione di prestazioni assistenziali di natura economica, di competenza del Servizio Sociale, così come previsto dalla Legge Regionale n. 19 del 10.07.2006 – Disciplina del sistema integrato dei Servizi Sociali per la dignità e benessere delle donne e degli uomini di Puglia. – Regolamento regionale n. 4/2007 - Approvazione Piano Sociale di Zona 2014- 2016 con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 30.10.2014.

La regolamentazione unitaria dell'accesso è assunta dal comune di Cassano delle Murge come strumento di garanzia e di equità per i destinatari degli interventi, di semplificazione e efficienza dell'organizzazione amministrativa, di trasparenza nella gestione del sistema dei servizi.

ART. 2 DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Sono destinatari degli interventi assistenziali di natura economica i cittadini residenti da almeno un anno nel territorio comunale che versano in condizioni di disagio derivanti da mancanza totale o inadeguatezza del reddito rispetto al fabbisogno del nucleo familiare.

Gli interventi possono riguardare persone anche di cittadinanza non italiana secondo le modalità ed i limiti previsti dalla normativa vigente.

I destinatari delle forme di contributo sono i nuclei familiari, in condizioni di estrema povertà accertata e grave disagio sociale, che possono ritrovarsi in una delle seguenti condizioni elencate solo a titolo esemplificativo e non esaustivo e che non abbiano parenti obbligati agli alimenti o appartenenti a nuclei familiari impossibilitati al loro sostentamento;

- a) incapacità totale o parziale di provvedere ai propri bisogni e a quelli della propria famiglia per inabilità d'ordine sensoriale, fisico e psichico, senza parenti obbligati agli alimenti o appartenenti a nuclei familiari impossibilitati al loro sostentamento;
- b) emergenza abitativa per esecuzione di sfratto per morosità con minori a carico;
- c) condizioni di estrema precarietà economica per il perseverare della disoccupazione;
- d) nuclei familiari composti da genitori detenuti o ex detenuti con minori a carico;
- e) nuclei mono - parentali con minori a carico, possono essere destinatari dei predetti interventi solo chi si trova nelle condizioni sopra indicate;
- f) I cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti in Puglia,

Per le persone di cui alla lettera f), il Comune di Cassano delle Murge potrà comunicare agli Enti e agli Stati competenti l'avvenuta presa in carico, sollecitandoli nell'assunzione del caso e degli oneri di assistenza corrispondenti, riservandosi di promuovere azione di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti

I nuclei familiari che accedono ai benefici economici devono versare in condizioni di estrema precarietà economica così come previsto nel successivo art.5.

Ai fini della valutazione si tiene conto del valore dell'ISEE dell'anno in corso e delle particolari situazioni di disagio sociale che vengono accertate dal Servizio Sociale professionale, secondo quanto stabilito nelle Tabelle allegate. Sono comunque esclusi

dagli interventi suddetti i soggetti che beneficiano di altre forme di assistenza da parte della Regione o dallo Stato.

ART.3 LE PRIORITA' DI ACCESSO AGLI INTERVENTI ED I SERVIZI DEL SISTEMA INTEGRATO

In attuazione della legge regionale n.19 del 2006, i parametri per l'accesso prioritario alle prestazioni, su domanda o per attivazione d'ufficio, sono definiti per **l'accesso ordinario** e per **l'accesso in emergenza** per misure di pronto intervento assistenziale.

In base agli indirizzi dettati dalla Regione Puglia e ai parametri successivamente definiti dai Comuni, accedono prioritariamente alla **rete delle unità d'offerta sociali** le persone in **condizioni di povertà o con reddito insufficiente**, nonché le **persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione**, nonché quelle **sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria** che rendono necessari interventi assistenziali.

Accedono prioritariamente alla rete delle **unità di offerta sociosanitarie**, in considerazione delle risorse disponibili e relativamente alle prestazioni non incluse nell'allegato 1 C del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza), le persone e le famiglie che si trovano in uno stato di bisogno determinato da:

- a) **non autosufficienza** dovuta all'età o a malattia;
- b) **inabilità /disabilità**;
- c) **patologia psichiatrica** stabilizzata;
- d) **patologia terminali e croniche** invalidanti;
- e) **infezione da HIV e patologia correlate**;
- f) **dipendenza**;
- g) condizioni di salute o sociali, nell'ambito della tutela della **gravidanza, della maternità, dell'infanzia, della minore età**;
- h) condizioni personali e familiari che necessitano di **prestazioni psico-terapeutiche e psico-diagnostiche** nonché condizioni per le quali si rende necessaria la **riabilitazione**.

Il d.lgs.502/92 e il DPCM del 14.02.2001 definiscono le prestazioni socio-sanitarie come "tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione". Precisamente:

1. *Prestazioni sanitarie a rilevanza sociale – competenza Aziende (Unità) Sanitarie Locali ed a completo carico delle stesse.*
2. *Prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria – prestazioni erogate dalle Aziende Sanitarie a carico del fondo sanitario.*
3. *Prestazioni sociali a rilevanza sanitaria (tutte le attività del sistema che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute. Tali attività si esplicano attraverso: interventi di sostegno e promozione a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e delle responsabilità familiari; interventi per contrastare la povertà nei riguardi dei cittadini impossibilitati a produrre reddito per limitazioni personali o sociali; interventi di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio di persone non autosufficienti; interventi di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e*

semiresidenziali di adulti e anziani con limitazione dell'autonomia, non assistiti a domicilio; interventi anche di natura economica, atti a favorire l'inserimento sociale di soggetti affetti da disabilità o patologia psicofisica e da dipendenza, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di diritto al lavoro dei disabili; ogni altro intervento qualificato quale prestazione social a rilevanza sanitaria ed inserito tra i livelli essenziali di assistenza secondo la legislazione vigente. Dette prestazioni, inserite in progetti personalizzati di durata non limitata, sono erogate nelle fasi estensive e di lungo assistenza. Rientra nelle prestazioni il SAD per persone non autosufficienti.

Tali attività sono di competenza dei Comuni, fatta salva l'eventuale quota a carico del SSN e possono prevedere una compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini, sulla base del D.Lgs. 109/98.

La concreta determinazione delle priorità di accesso è realizzata sulla base degli esiti di valutazione dello "**stato di bisogno**" (definito al successivo art. 5 del presente Regolamento).

ART. 4 FORME DI INTERVENTO

Le forme di intervento economico si articolano in:

- a) Assistenza economica continuativa.
- b) Assistenza economica straordinaria.
- c) Contributo economico "una tantum" a favore degli ex detenuti.
- d) Interventi area minori.
- e) Interventi per l'emergenza abitativa-sfratti.
- f) **Servizio civico** l'impiego dei cittadini interessati, è consentito per lo svolgimento delle attività a carattere sociale o altre attività rientranti nell'ambito delle competenze del Comune o prestazioni rientranti nei piani di intervento a favore dei soggetti beneficiari del sistema integrato dei servizi.

Il numero dei cittadini da impegnare sarà determinato annualmente sulla base della disponibilità di bilancio.

L'ufficio dei Servizi Sociali, si avvarrà della collaborazioni degli Uffici comunali per stabilire le attività e la durata delle prestazioni richieste, il numero delle ore giornaliere ed il numero dei cittadini coinvolti.

Le concrete modalità di svolgimento del Servizio saranno determinate sulla base delle progettualità presentate dagli Uffici Comunali e dalle direttive impartite dall'Ufficio Servizi Sociali.

L'incarico che il Comune affida ai soggetti disoccupati non costituisce rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né di carattere privato, né a tempo determinato, né a tempo indeterminato, ma esclusivamente rapporto di attività a carattere meramente occasionale.

Sia l'Amministrazione comunale che gli interessati possono, per giustificati motivi, che dovranno essere portati a conoscenza della controparte, recedere dall'impegno assunto con semplice comunicazione scritta da far pervenire tempestivamente al fine di consentire l'eventuale sostituzione dell'utente impegnato nel servizio civico.

I cittadini che dovessero rinunciare senza giusta causa, o rifiutare il servizio civico occasionale, non potranno nell'anno di riferimento, beneficiare di nessun'altra forma di assistenza economica. Nel caso in cui il cittadino si assenti dal servizio per un periodo superiore a 5 giorni anche per motivi giustificati, l'Amministrazione potrà procedere alla sua immediata sostituzione. L'eventuale giustificazione prodotta dal prestatore d'opera e accettata dall'Amministrazione, potrà dar luogo, nel caso in cui ci siano risorse economiche, per un recupero delle ore non effettuate. L'Amministrazione comunale prov-

vederà ad assicurare gli addetti sia contro gli infortuni che dovessero subire durante il servizio civico sia per la responsabilità civile verso terzi.

a) ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA

E' un intervento economico consistente in un sussidio bimestrale da erogare a persone o nuclei familiari che non possono soddisfare autonomamente i bisogni primari e che rientrano nei criteri di cui al successivo art. 8, e che abbiano impedimenti psico-fisici, o di altra natura, a svolgere un'attività lavorativa. Detto intervento è limitato al periodo necessario al reperimento di adeguate risorse economiche da parte del richiedente e non può, comunque, protrarsi per un periodo superiore a sei mesi nell'arco dell'anno solare.

Il soggetto per eccezionali e comprovate motivazioni può comunque presentare una nuova istanza per l'accesso all'intervento in argomento e per la successiva eventuale valutazione ma l'ammissione è subordinata al soddisfacimento delle richieste avanzate per la prima volta.

Nel caso di minori riconosciuti dalla sola madre il sussidio, facendo riferimento ai criteri adottati dall'Ente Provincia prima del trasferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi ai Comuni, è corrisposto alle madri che allevino direttamente i figli da esse riconosciuti e il nucleo familiare di riferimento per la determinazione dell'ISEE è quello indicato dal D.Lgs. 109 del 31.03.1999 e ss.mm.ii.

Il punteggio totale attribuito ad ogni richiedente dà diritto ad un importo mensile (Tab. A e Tab.A1).

Il richiedente deve autocertificare ogni somma di denaro percepita dal proprio nucleo familiare, a qualsiasi titolo anche non soggetta all'IRPEF quali, a titolo semplificativo e non esaustivo : contributo economico per sostegno alla locazione, assegno per il terzo figlio e maternità, pensione di invalidità, indennità di frequenza scolastica, accompagnamento, mantenimento ex coniuge ecc) che verrà decurtata così come previsto nella Tab.A.

L'ammissione e l'erogazione di tale contributo è regolata dal successivo articolo 8 del presente Regolamento.

Le istanze di accesso alle prestazioni devono essere prodotte come indicato dal successivo articolo 6.

b) ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

Per contributi straordinari si intendono **contributi di modesta entità** necessitanti ai richiedenti per far fronte a situazioni di emergenza, comprese quelle attivate nell'ambito del pronto intervento sociale.

Nello specifico possono accedere al contributo straordinario i nuclei familiari che hanno un I.S.E.E pari o inferiore ad €. 7.500,00;

La somma erogata sarà stabilita nel contratto sociale redatto dall'Assistente Sociale, in base alle disponibilità di bilancio, sentito il Responsabile del Settore Sociale, con Determinazione Comunale.

I criteri per l'accesso alla presente prestazione sono quelli descritti al successivo art. 8.

La prestazione economica una tantum va intesa come contributo per spese relative ad un particolare ed eccezionale stato di bisogno che il richiedente deve debitamente documentare.

Coloro che beneficiano di un intervento economico straordinario non possono ricevere eventuali sussidi continuativi per il semestre di erogazione del contributo una tantum.

L'erogazione di tale contributo è regolata dal successivo articolo 8 del presente Regolamento e può essere concessa due volte nel corso dell'anno solare con una distanza non inferiore a quattro mesi dalla precedente.

Le istanze di accesso alla prestazione dovranno essere prodotte come indicato dall'art.6

L'istruttoria relativa alle situazioni di emergenza, previste nel presente articolo, è completata con i criteri previsti dell'allegata tab. B, sempre nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'apposito capitolo di bilancio.

c) CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DI EX DETENUTI

E' un intervento economico rivolto a persone che si siano trovate in stato detentivo per un periodo non inferiore a sei mesi e in epoca non antecedente a 24 mesi dalla data di presentazione dell'istanza, il cui nucleo familiare ha un I.S.e.e. pari o inferiore ad €. 7.500,00.

Le istanze di accesso alla prestazione devono essere prodotte come indicato dal successivo art. 6 e devono necessariamente essere corredate da certificato di detenzione rilasciato dagli uffici preposti, pena l'esclusione.

L'erogazione di tale contributo è regolata dal successivo art. 8 del presente Regolamento e viene calcolata secondo quanto stabilito nella Tab. C.

Tale erogazione è subordinato all'impossibilità per ragioni adeguatamente documentate di poter essere assegnati al servizio civico.

d) INTERVENTI IN FAVORE DEI MINORI

Gli interventi area Minori, di norma, sono ripetibili per **una volta nell'anno** solare di riferimento per ogni nucleo familiare beneficiario.

Non è prevista la retroattività degli interventi di agevolazioni/riduzione retta/costo del servizio, usufruiti dal richiedente prima della presentazione della domanda di prestazione sociale al Comune e relativa concessione da parte dell'Ente.

Per l'Area Minori gli **interventi di prestazioni sociali** si identificano nei seguenti punti:

1. Agevolazioni Refezione e trasporto Scolastico Scuola dell'infanzia e/o primaria

Per tale agevolazione si intende **compartecipazione economica Comunale** alle spese sostenute dall'utente (ovvero una riduzione della retta/costo dei servizi che il Comune erogherà direttamente all'Ente Gestore), dal nucleo familiare di riferimento e da eventuali parenti partecipanti per la fruizione dell'intervento di che trattasi.

Nello specifico, possono ottenere la compartecipazione economica Comunale le persone che si trovano nelle fasce Isee previste nelle Tabelle ISEE Comunali, adottate dal Consiglio comunale.

2. Inserimenti in Comunità Educative Minori e Giovani

Le risposte residenziali sono attivate per casi in carico ai Servizi Sociali con Decreto del Tribunale per i minorenni o ordinario, che prevede il collocamento in struttura protetta, per gravi bisogni di assistenza e di sostegno continuativi, non sostenibili a domicilio o con interventi semiresidenziali per periodi tendenzialmente lunghi.

Il Comune di Cassano delle Murge assume gli oneri relativi all'inserimento in comunità alloggio o ad altri interventi finalizzati alla tutela di minori qualora l'intervento sia richiesto in attuazione di provvedimento giudiziario su minori .

Il Comune di Cassano delle Murge, nel caso nel caso in cui il minore collocato in comunità, decida alla maggiore età di proseguire il percorso fino a 21 anni con un progetto individualizzato, può valutare l'eventuale sua compartecipazione della retta in base del ISEE del nucleo familiare con segue:

- il contributo comunale è pari al 30% della retta mensile rispettivamente al valore ISEE del nucleo familiare da 0 ad €. 3.000,00;
- al 20% della retta mensile rispettivamente al valore ISEE del nucleo familiare da 3.001,00 ad €. 5.500,00;
- al 10% della retta mensile rispettivamente al valore ISEE del nucleo familiare da 5.501,00 ad €. 7.500,00;

3. Interventi educativi domiciliari per minori

I servizi domiciliari di educativa per minori, sono attivati a seguito di valutazione dell'Assistente Sociale Territoriale in casi particolari per i quali si necessita monitorare l'andamento del minore nel suo contesto quotidiano di vita familiare. Hanno, infatti, come obiettivo primario mantenere la persona nel proprio ambiente di vita e, laddove presente, sostenere la famiglia nei compiti di cura.

Il Comune di Cassano delle Murge assume, altresì, gli oneri relativi agli interventi educativi domiciliari per minori qualora l'intervento sia richiesto in attuazione di provvedimento giudiziario su minori e/o concordato progettualmente a sostegno dell'interesse del minore, dall'Assistente Sociale.

Il Comune di Cassano delle Murge può valutare, a sostegno del progetto avviato e nell'interesse del minore, l'eventuale compartecipazione dei parenti obbligati per legge, in base all'isee del nucleo familiare. Tale procedura prevede una diminuzione o l'esonero totale del contributo comunale in base alla situazione economica dell'utente e dei familiari chiamati agli alimenti dall'interessato.

e) INTERVENTO PER L'EMERGENZA ABITATIVA

Si tratta di un intervento socio-assistenziale finalizzato al sostegno di singoli e/o nuclei familiari che versano in gravi e accertate condizioni socio-economiche a causa di eventi di forte disagio (sfratti, sgomberi disposti dalla Forza Pubblica, eventi catastrofici e calamitosi, certificazioni della ASL di ambiente malsano o inagibile). Il contributo è rivolto quindi al superamento dell'emergenza abitativa. Il contributo economico transitorio di sostegno per l'alloggio viene erogato come da Tab. B. I beneficiari sono cittadini residenti in possesso dei requisiti economici previsti per l'accesso ai contributi straordinari. Le istanze di accesso alla prestazione devono essere prodotte come indicato dal successivo art. 6, corredate inoltre dalla seguente documentazione specifica:

- a) copia sfratto;
- b) copia nuovo contratto di locazione regolarmente registrato oppure scrittura privata (entro 15 gg dalla presentazione della domanda è necessario presentare il nuovo contratto registrato);
- c) nel caso di una "ricontrattazione" dello stesso immobile, è necessario presentare una scrittura privata o un nuovo contratto (corredati del documento identificativo del proprietario dell'immobile);
- d) eventuali certificazioni di eventi calamitosi o catastrofici, motivi di sicurezza disposti dall'Autorità competente, espropri e sgombri per cause di pubblica utilità;
- e) eventuali documenti circa la situazione personale del richiedente o della sua famiglia (separazione/divorzio, invalidità, ecc) atte a comprovare aggravanti della situazione socio economica ambientale.

Il beneficio suddetto viene erogato solo in presenza di contratto di locazione regolarmente registrato. Previa delega del beneficiario, l'integrazione al canone mensile di locazione può essere quietanzata a favore del proprietario dell'immobile.

La modalità di erogazione del contributo avviene nel rispetto delle norme contenute nell'art. 8 del presente Regolamento.

La presentazione delle istanze relative ai benefici di cui al presente articolo, in deroga ai termini previsti dal presente regolamento, potranno essere prodotte al momento del verificarsi dell'evento, in quanto trattasi di situazioni non prevedibili.

f) SERVIZIO CIVICO

Il servizio civico è un'attività occasionale volta al pubblico interesse che può essere evolta da tutti i cittadini residenti nel Comune di Cassano delle Murge, privi di occupazione e in stato di bisogno.

L'obiettivo fondamentale di questo servizio è porre un freno ad ogni forma di mero assistenzialismo.

Il servizio civico occasionale mira anche al reinserimento sociale mediante l'assegnazione di attività socialmente utile, in particolare a soggetti ex detenuti, ex tossicodipendenti, comunque, portatori di disagio sociale.

Possono accedere al servizio civico occasionale i cittadini residenti nel Comune di Cassano delle Murge in età compresa tra i 18 e i 67 anni.

Per ogni nucleo familiare potrà usufruire del servizio civico occasionale soltanto un componente. Nel caso di impossibilità del capo famiglia a svolgere il servizio civico per motivi di salute, si richiede di esibire un certificato rilasciato dall'ASL competente per territorio e il servizio potrà essere svolto da un altro componente il nucleo familiare in possesso dei requisiti richiesti.

I cittadini collocati utilmente nella graduatoria predisposta sulla base delle domande pervenute, saranno avviati alle attività previste dal servizio civico per la durata massima di tre mesi nell'arco di un anno (max 60 ore pro-capite mensili).

Verrà corrisposto un compenso forfettario di €. 5,00 per ogni ora di servizio civico effettivamente prestata.

ART. 5

CRITERI PER L'ACCESSO DEI RICHIEDENTI ALLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DI NATURA ECONOMICA

L'assistibilità dei soggetti richiedenti le prestazioni assistenziali di cui al presente Regolamento, è determinata dall'esistenza delle condizioni di bisogno per la cui valutazione sono stati formulati alcuni criteri guida, riportati nelle Tabelle A – A1 – B – C, D- allegate al presente Regolamento per farne parte integrante.

I criteri costituiscono un riferimento per l'operatore sociale, che valuta i singoli casi ai fini dell'accesso alle prestazioni.

La quantificazione dei vari indicatori (valore I.S.E.E., situazione familiare, sociale, sanitaria, consumi ecc...) permette di utilizzare un'unica scala di misurazione, espressa in punti. La condizione di bisogno, risultante dai suddetti indicatori, è pertanto, determinata dal superamento di una soglia critica che è individuata nel punteggio "100".

Il Comune di Cassano delle Murge si riserva di effettuare accertamenti e verifiche circa le dichiarazioni inerenti alla situazione economica dell'interessato e dei familiari, in collaborazione con le istituzioni competenti.

ART. 6

PROCEDIMENTO PER LA RICHIESTA DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

La richiesta di prestazioni assistenziali deve essere presentata, per iscritto su apposito modulo, disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociali comunali, in cui deve essere riportato il reddito di riferimento dell'ultima attestazione I.S.E.E. del nucleo familiare, in corso di validità e corredata dalla documentazione prevista dal presente Regolamento per i diversi interventi.

Il Servizio Sociale Comunale e l'Assistente Sociale, costituiscono il team per l'attivazione dell'accesso alle prestazioni sociali Comunali, di seguito denominato SSA (ovvero Servizio Sociale Assistenziale).

Il SSA attiva l'istruttoria procedendo alla valutazione della situazione di bisogno.

Costituiscono oggetto della valutazione i seguenti elementi:

- a) la condizione personale dell'interessato;
- b) la situazione familiare (es: presenza di figli minori, minori in affidamento, persone con disabilità, anziani non autosufficienti, un solo genitore convivente);
- c) il contesto abitativo e sociale;
- d) la situazione economica e lavorativa dei componenti del nucleo familiare.
- e) la capacità reddituale e patrimoniale dei componenti del nucleo familiare e/o solo della persona assistita;
- f) costi sostenuti dalla famiglia o dalla persona richiedente (es: per spese sanitarie, abbattimento barriere architettoniche, ausili per la vita indipendente e l'assistente familiare, che non siano oggetto di detrazioni o deduzioni da reddito imponibile ai sensi della vigente normativa tributaria);

La presenza di più figli minori o di soggetti vulnerabili, all'interno del nucleo familiare del richiedente l'intervento, è considerato elemento aggravante la condizione di bisogno.

La fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune o da altri Enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale, sono considerate ai fini della valutazione di cui ai punti a), c) e d).

Lo stato di bisogno accertato dall'Assistente Sociale, è uno stato di "emergenza" psico/socio/economico, caratterizzato dalla sussistenza dei seguenti elementi:

- a. insufficienza del reddito familiare in rapporto alle esigenze minime vitali dei suoi membri e tenuto conto anche delle circostanze a causa delle quali il soggetto e la famiglia, siano esposti al rischio di emarginazione sociale.
- b. incapacità della singola persona o del nucleo familiare di provvedere autonomamente, per sé stessa o per un membro della famiglia, alle esigenze necessarie a garantire bisogni vitali primari, esponendosi a rischio di emarginazione sociale.

In caso di accertamento dello stato di bisogno l'Assistente Sociale Territoriale predispone e sottoscrive con il/i richiedenti un contratto sociale.

Oltre ai precedenti requisiti, per il servizio civico, l'interessato dovrà presentare all'Ufficio Servizi Sociali un'autocertificazione con cui dichiara di non svolgere alcuna attività lavorativa e di essere disponibile a prestare la sua opera consapevole che, in nessun caso detta prestazione potrà assumere carattere di lavoro subordinato e continuativo nei confronti dell'Amministrazione comunale, essendo a conoscenza che il servizio è svolto in prestazione d'opera occasionale nell'interesse del soggetto e della collettività.

ART. 7 ACCERTAMENTO ISTRUTTORIO

L'istruttoria, la valutazione e la proposta di intervento sono affidate all'Assistente sociale che dopo approfondita indagine sociale produrrà per iscritto la valutazione e la proposta dell'intervento secondo le tabelle allegate al presente regolamento.

Tutte le proposte saranno successivamente confrontate e sottoposte ad accertamento amministrativo e contabile utilizzando tutti gli accessi telematici a disposizione dell'Ente Pubblico.

Se tale accertamento conferma quanto rilevato in sede di istruttoria il Responsabile del Settore Servizi Sociali adotterà apposite determinazioni di assegnazioni delle prestazioni.

L'esito dell'istruttoria verrà, in ogni caso, comunicato con lettera al richiedente.

ART.8 AMMISSIONE ED EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Per l'ammissione delle prestazioni e l'erogazione dei contributi si applicano le seguenti modalità:

- 1) **l'assistenza economica continuativa** l'erogazione del sussidio avviene, con cadenza bimestrale, secondo gli elenchi dei beneficiari e relative somme da erogare, approvati con determinazione del Responsabile dell'Area Sociale per il semestre di riferimento.
Le due determinazioni vengono di norma approvate entro il 28 Febbraio ed il 31 Agosto di ogni anno.

- 2) **l'assistenza economica straordinaria** l'eventuale concessione ed erogazione del contributo avviene con atto del Responsabile dell'Area Sociale, entro 30 giorni dal completamento dell'istruttoria, da tenersi entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
Le istanze possono essere presentate dal 1° gennaio al 30 ottobre di ogni anno.
Nell'anno successivo può essere richiesto anche il rimborso delle spese sostenute nel periodo di tempo compreso tra il 1° novembre e il 31 dicembre dell'anno precedente.

- 3) **contributo economico in favore di ex detenuti** la Giunta Municipale, di anno in anno, stanziando con proprio atto deliberativo la cifra globale demandando al Responsabile dell'Area Sociale l'approvazione dell'elenco dei beneficiari e delle rispettive somme da erogare applicando i criteri previsti nella tab. C.

- 4) **l'assistenza economica abitativa** si rimanda quanto stabilito dal precedente art. 4 lettera e).

- 5) **il servizio civico**

Sulla base delle domande pervenute da parte dei cittadini in possesso dei requisiti richiesti dal presente Regolamento, sarà redatta dagli uffici preposti, apposita graduatoria. Ad ogni soggetto richiedente sarà assegnato un punteggio complessivo ottenuto dalla somma dei punti attribuiti per ognuno dei seguenti criteri di valutazione secondo quanto riportato nella tabella D).

La graduatoria ha validità annuale, sarà aggiornata trimestralmente ed utilizzata a scorrimento, fino ad esaurimento delle risorse economiche disponibili.

Sia l'Amministrazione comunale che gli interessati possono, per giustificati motivi, che dovranno essere portati a conoscenza della controparte, recedere dall'impegno assunto con semplice comunicazione scritta da far pervenire tempestivamente al fine di consentire l'eventuale sostituzione dell'utente impegnato nel servizio civico. I cittadini che dovessero rinunciare senza giusta causa, o rifiutare il servizio civico occasionale, non possono nell'anno di riferimento, beneficiare di nessun'altra forma di assistenza economica. Nel caso in cui il cittadino si assenti dal servizio per un periodo superiore a cinque giorni, anche per motivi giustificati, l'amministrazione potrà procedere alla sua immediata sostituzione. L'eventuale giustificazione prodotta dal prestatore d'opera

e accettata dall'amministrazione, potrà dar luogo nel caso in cui ci siano i fondi, ad un recupero delle giornate effettuate.

L'amministrazione comunale provvederà ad assicurare gli addetti sia contro gli infortuni che dovessero subire durante il servizio civico sia per la responsabilità civile verso terzi.

La liquidazione dei contributi spettanti agli addetti avverrà mensilmente su certificazione dell'Ufficio dei servizi Sociali che si avvarrà per i controlli circa l'effettivo svolgimento delle attività dai responsabili dei vari settori in cui vengono utilizzati gli addetti al servizio civico.

Il contributo previsto non è soggetto a ritenuta IRPEF, né ad IVA, in quanto non costituisce compenso per attività lavorativa, ma contributo correlato ad intervento socioassistenziale.

ART. 9 VERIFICA E CONTROLLI

Per l'assegnazione della prestazione il Comune provvederà ai sensi del D.P.R. 445/2000 ad idonei controlli anche sulla veridicità delle dichiarazioni rese sulla situazione economica e familiare avvalendosi delle informazioni di altri Enti erogatori di prestazioni previdenziali e assistenziali e degli Uffici del Ministero delle Finanze.

Relativamente alla parte sociale il Servizio Sociale Professionale predispone, a campione, verifiche con visite domiciliari e incontri periodici con l'utente.

ART. 10 AZIONE DI RIVALSA PER SUSSIDI INDEBITAMENTE EROGATI

I cittadini che abbiano indebitamente riscosso i sussidi sulla base di dichiarazioni mendaci, sono tenuti a rimborsare con effetto immediato e in un'unica soluzione le somme introitate, fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all'art. 496 del codice penale relativo alle false dichiarazioni.

Gli interventi posti in essere nei confronti di cittadini che, privi di disponibilità economica al momento dell'erogazione del contributo, dovessero entrare, successivamente, in possesso dei congrui mezzi economici, saranno interrotti dal momento in cui l'Amministrazione accerterà l'avvenuta disponibilità economica o verrà direttamente informata della perdita del diritto, tenuto ad informare

Per l'eventuale restituzione coatta l'Amministrazione si avvarrà della procedura di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri Enti Pubblici.

ART. 11 INTERRUZIONE DELL'INTERVENTO ASSISTENZIALE

Qualora, a seguito dell'erogazione della prestazione da parte dell'Amministrazione Comunale, vengano accertati con qualunque modalità redditi o patrimoni in capo all'assistito o altro componente del nucleo familiare verrà immediatamente interrotta l'erogazione della prestazione fino a quel momento concessa.

È fatta salva l'azione di rivalsa dell'Amministrazione Comunale per quanto non dovuto ed egualmente erogato fino alla data dell'interruzione della prestazione assistenziale.

ART. 12 PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

Per esigenze di pubblicità e trasparenza, il Regolamento sarà pubblicato sul sito web del Comune nella sezione regolamenti.

ART.13
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 5 del vigente Statuto comunale al compimento di un periodo di deposito presso la Segreteria comunale della durata di dieci giorni, da effettuare successivamente all'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso.

CRITERI GUIDA IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO

TAB. A

1. REDDITO I.S.E.E.

Da € 0 ad € 1.000,00	punti 10
Da € 1.001,00 ad € 2.500,00	punti 6
Da € 2.501,00 ad € 4.000,00	punti 2
Da € 4.001,00 ad € 7.500,00	punti 1

2. SITUAZIONE FAMILIARE

- per madre nubile	punti 5
- per coniuge a carico	punti 2
- per ogni figlio minore a carico	punti 3
- per ogni figlio , in regola con l'obbligo scolastico	punti 1
- per ogni figlio maggiorenne disoccupato convivente	punti -1
- per nucleo familiare con presenza di un solo genitore e con figli minori a carico	punti 3
- per persona sola	punti 2
- esonero per ogni figlio per refezione scolastica e/o trasporto	punti -3

3. SITUAZIONE SOCIALE

- situazione sanitaria accertata	punti 2
- emarginazione sociale fino a massimo	punti 4
- abitazione in proprietà	punti 0
- abitazione in locazione	punti 3
- per l'abitazione misera ed angusta	punti 4
- contributo sostegno locazione	punti-1
- alloggio comunale o popolare	punti 1
- assegno al nucleo	punti-2
- assegno maternità	punti-2
- pensione di invalidità e/o frequenza	punti-6
- pensione di accompagnamento	punti-8
- entrate economiche a vario titolo	punti-3

TENORE DI VITA

Qualora l'ufficio preposto rilevi un discreto tenore di vita e la proprietà e/o il possesso di beni mobili non essenziali (moto e/o autovettura di grossa cilindrata, cellulari in presenza di telefonia fissa e simili) può attribuire un punteggio in sottrazione compreso **da punti 0 a – 5**.

Il punteggio totale attribuito è dato dalla somma di quelli ottenuti dalla valutazione sociale, familiare e reddituale.

PUNTEGGIO IMPORTO SUDDIVISO

Da punti 0 -25	€ 50,00
Da punti 26-50	€ 75,00
Da punti 51-70	€ 100,00
Da punti 71-85	€ 125,00
Da punti 86-100	€ 150,00

SPESE EMERGENZA ABITATIVA

Le prestazioni di cui ai relativi articoli del Regolamento comunale saranno parametrate nel seguente modo:

- Fino a un massimo del 50% per spese relative all'acquisto di occhiali da vista, per ogni componente il nucleo familiare. (max €. 500,00 annue) a valere per l'intero nucleo familiare.
- Fino a un massimo del 30% per spese relative a cure ortodontiche, protesi e ausili tecnici, diagnostica strumentale, per un massimo di due prestazioni ad anno per l'intero nucleo familiare.(max €. 500,00 annue) a valere per l'intero nucleo familiare.
- 80% dei tickets pagati per acquisto di farmaci non mutuabili.
- 80% delle spese di trasporto con mezzi pubblici nei casi di necessario, certificato ricovero fuori Regione e assistenza ospedaliera da parte di un solo accompagnatore.
- 100% delle spese funerarie (concordate al minimo con la ditta funebre) per un soggetto solo e dell'80% per chi viveva nel proprio nucleo familiare.
- N.4 mensilità al 100% per canoni di locazione con importi inferiori o pari a € **500,00** mensili.
- N.4 mensilità all'80% per canoni di locazione superiori a € **500.00 mensili**.

CONTRIBUTI EX DETENUTI

- | | |
|---|----------|
| – per ogni ex detenuto importo mensile per una durata massima di sei mesi | € 100,00 |
| – per ogni figlio minore importo mensile per una durata massima di sei mesi | € 35,00 |

SERVIZIO CIVICO

Disoccupazione del richiedente	punti	7
Invalità del richiedente dal 65% in poi, riconosciuta dalla competente Commissione	punti	6
Presenza di sfratto esecutivo o sgombero	punti	5
Valore ISEE da 0 a 1.500,00	punti	4
Valore ISEE da 1.500,01 a 3.000,00	punti	3
Valore ISEE da 3.000,01 a 7.500,00	punti	2
Oltre €. 7.500,01	punti	1
Per ogni componente minorenni presente nel nucleo	punti	2
Per ogni componente maggiorenne disoccupato presente nel nucleo	punti	1
Per ogni componente del nucleo familiare, diversa dal richiedente, riconosciuta invalida dal 74% in poi dalla competente Commissione	punti	2
Presenza di patologie sanitarie da documentare a carico del nucleo familiare	punti	1

A parità di punteggio si darà priorità nel seguente ordine:

3. maggior numero di figli minori a carico
4. alla minore e dei figli minori a carico
5. richiedente più anziano di età
6. maggior carico familiare
7. nucleo con indicatore ISEE più basso
8. data di presentazione dell'istanza

